

Finanziaria 2008: le novità dopo l'approvazione al Senato

Con l'approvazione in Senato la legge finanziaria per il 2008 conclude la prima tappa: l'iniziale testo presentato dal Governo, nel frattempo, si è arricchito di importati nuove disposizioni

Il Ddl finanziaria 2008, con l'approvazione al Senato (16 novembre 2007), ha concluso la prima tappa dell'iter parlamentare, acquisendo, rispetto al testo originario presentato dal Governo, importati modifiche e integrazioni. Il testo licenziato dal Senato è ora passato alla Camera dei deputati che sicuramente interverrà con ulteriori modifiche e integrazioni che imporranno un nuovo passaggio al Senato.

Le principali norme della Finanziaria che interesseranno il lavoro

Le principali disposizioni che impatteranno sulla disciplina che regola il mondo del lavoro possono essere così sintetizzate:

□ **riduzione della pressione fiscale:** eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale saranno destinate prioritariamente, nel 2008, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti;

□ **detrazioni d'imposta:** il reddito complessivo, utile alla determinazione dell'ammontare delle detrazioni (per lavoro dipendente e per carichi di famiglia), andrà assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (norma che si applicherà già a partire dal 2007). Sugli assegni periodici al coniuge separato/divorziato si renderanno applicabili le detrazioni d'imposta previste per i redditi di pensione;

□ **Irapp:** dal 2008 l'aliquota dovrebbe passare dal 4,25% al 3,9%. Contemporaneamente alla predetta riduzione di aliquota, il provvedimento prevede una serie di modifiche ad alcune norme che regolano la deducibilità dalla base imponibile, in particolare: la deduzione forfetaria per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato (introdotta dalla finanziaria 2007) dovrebbe scendere da € 5.000 a € 4.600 (quella per le aree svantaggiate dovrebbe scendere da € 10.000 a € 9.200); la deduzione forfetaria di € 2.000 per dipendente, qualora il

valore della produzione non superi € 400.000, dovrebbe scendere a € 1.850. Per il settore agricolo l'aliquota per il 2007 ritornerà all'1,9% mentre quella per il 2008 salirà al 3,75%;

□ **denunce mensili (estensione della procedura E-Mens ai dati fiscali):** è previsto che, a decorrere dalle retribuzione del gennaio 2009, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione Cud comunicino, mensilmente e in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. La dichiarazione mensile dovrà essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Le modalità attuative verranno definite con apposito decreto ministeriale. Si tratta quindi di fornire, con la stessa modalità dell'attuale denuncia E-Mens, anche i dati fiscali, vale a dire che si dovrà predisporre una sorta di modello 770 mensile;

□ **piccola pesca:** è prevista la proroga a tutto il 2008 degli sconti contributivi per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare (imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari);

□ **Fondi sanitari integrativi:** viene prevista la proroga a tutto il 2008 della deducibilità, nella misura di € 3.615,20, dei contributi versati a Casse di assistenza sanitaria. Tale limite sarà complessivo, vale a dire concorreranno sia i contributi indicati all'art. 10, lettera e-ter), del Tuir sia l'art. 51, comma 2, lett. a), del medesimo Tuir e gli interventi dei Fondi dovranno riguardare assistenze sanitarie integrative individuate con decreto del ministero della salute;

□ **assegno per il nucleo familiare:** si prevede un maggiore stanziamento finanziario per l'adeguamento, dal 2008, degli assegni per il nucleo familiare per i nuclei in cui sia presente almeno un componente inabile (sono previsti anche adeguamenti delle detrazioni d'imposta);

□ **detrazioni d'imposta per carichi di famiglia:** con la modifica all'art. 23 del Dpr n. 600/1973, viene previsto che il lavoratore richieda le detrazioni

d'imposta, annualmente, indicando, oltre alle condizioni di spettanza, anche i codici fiscali dei soggetti fiscalmente a carico;

☐ **coperture Inail**: viene prevista la costituzione, presso l'Inail, di un fondo per le vittime dell'amianto finanziato per un quarto dalle imprese e per tre quarti dallo Stato;

☐ **imprenditoria femminile**: si prevedono interventi statali per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili;

☐ **congedi di maternità e parentale nelle adozioni e affidamenti**: si prevede una maggior tutela normativo-economica nell'ambito dei congedi per adozioni e affidamenti, in particolare:

- **maternità e adozione**: il congedo dovrebbe salire fino a 5 mesi, da fruire nei primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del bambino (nelle adozioni internazionali, il congedo potrebbe essere utilizzato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva). Il congedo non chiesto dalla lavoratrice potrà essere utilizzato dal lavoratore;

- **maternità e affidamento**: il congedo potrà essere fruito entro 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. Il congedo non chiesto dalla lavoratrice potrà essere utilizzato dal lavoratore;

- **congedo parentale**: potrà essere usufruito, qualunque sia l'età del minore (comunque entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia) anche nel caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento. L'indennità economica prevista ordinariamente (30% della retribuzione per il periodo fissato dalla norma, anche frazionato) potrà essere corrisposta solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia;

☐ **contenzioso con l'Inps**: al fine di chiudere i contenziosi (datori lavoro agricolo) derivanti dall'applica-

zione dell'art. 44, comma 1, del Dl n. 269/2003 (legge n. 326/2003), l'Inps è autorizzato a definirli in via stragiudiziale, a condizione che gli oppositori si impegnino al pagamento dei contributi oggetto del contenzioso nella misura del 100%;

☐ **prima occupazione**: si prevede che per i soggetti in cerca di prima occupazione venga riconosciuto un *bonus* da spendere per la propria formazione professionale;

☐ **ammortizzatori sociali**: si prevede che il Ministero del lavoro possa, di concerto con il Ministero dell'economia, disporre, per l'anno 2008, proroghe, anche in deroga alla vigente normativa, dei programmi di Cigs e di mobilità. Il disegno di legge prevede altresì le seguenti proroghe a tutto il 31 dicembre 2008:

- della Cigs e mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti (e fino a 200), per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

- della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese escluse dalla relativa normativa. Le imprese escluse dalla Cigs potranno continuare, per tutto l'anno 2008, ad accedere al contratto di solidarietà difensivo;

☐ **incentivi all'occupazione**: ai datori di lavoro che, nel 2008, incrementano il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle regioni del sud più la regione Molise potrà essere concesso, fino al 2010, un credito d'imposta di € 333 mensili (elevato a € 416 per le donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato);

☐ **collocamento obbligatorio**: le disposizioni in materia di collocamento obbligatorio sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni e infermità che hanno dato luogo a una rendita Inail.